

# **STATUTO ARCOL LOMBARDA**

## **PARTE PRIMA Enunciazione - Sede - Scopi - Compiti**

### **ART. 1 ENUNCIAZIONE**

L'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMMERCIALISTI della LOMBARDIA - (ARCOL LOMBARDA) è istituita per perseguire, con l'impegno dei propri associati, le finalità indicate nell'art.

3.

Non ha scopo di lucro, è apartitica e libera da qualsiasi influenza politica.

### **ART. 2 SEDE**

L'associazione ha sede a Milano, Via Lentasio n° 7 e potrà istituire sedi operative ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno. L'associazione potrà istituire delegazioni in ciascuna provincia o circoscrizione dei Collegi e degli Ordini della Lombardia.

### **ART. 3 FINALITA'**

L'ARCOL LOMBARDA persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la partecipazione diretta o indiretta della categoria alle scelte di politica economica e sociale del paese;
- b) affermare l'autonomia e l'indipendenza del Commercialista;
- c) promuovere l'evoluzione culturale della categoria;
- d) tutelare e difendere gli interessi dei Commercialisti, affermare e conservare i loro diritti e le loro prerogative;
- e) agevolare l'inserimento e la presenza dei giovani nella professione;
- f) sviluppare i rapporti sia con organizzatori a carattere associativo e sindacale delle altre professioni, in particolare con quelle a carattere giuridico-economico, sia con organismi rappresentativi dell'imprenditoria e delle forze di lavoro, promuove e/o aderisce a strutture interprofessionali;

- g) rafforzare la coscienza associativa dei Commercialisti ed agevolare l'esercizio della professione in forma associativa e societaria;
- h) individuare e promuovere gli strumenti per la formazione e l'aggiornamento professionale coerenti con l'evoluzione scientifica e tecnologica;
- i) suggerire norme di comportamento per la tutela e lo sviluppo della professione;
- j) rappresentare la categoria e gli iscritti nelle trattative e nella stipulazione di contratti collettivi e nelle controversie in materia di lavoro, nonché avanti gli organi di Stato, Enti pubblici e altre Associazioni sindacali;
- k) tutelare la libera professione in tutti gli aspetti morali, etici ed economici;

#### ART. 4 COMPITI

Compito dell'ARCOL LOMBARDA è quello di intraprendere ogni azione tendente a realizzare le finalità indicate nell'art. 3, in particolare:

- a) appoggiare ed attuare le iniziative nel campo culturale, tecnico amministrativo, legislativo, assistenziale, previdenziale ed altri che interessino la categoria;
- b) studiare i problemi della categoria, esercitando la propria azione presso Enti pubblici o privati, collaborando con essi nell'elaborazione di nuove leggi, norme o regolamenti;
- c) rappresentare la categoria nei suoi aspetti sindacali presso gli organi Stato, degli Enti pubblici, degli Ordini, Albi, Ruoli e Collegi professionali, centrali e periferici, delle Casse di previdenza, delle Associazioni sindacali e di categoria nonché nei rapporti di carattere internazionale presso gli organi e le organizzazioni professionali della Comunità Europea o di altri Stati; aderire ad organizzazioni interprofessionali i cui scopi non siano in contrasto con quelli della categoria;
- d) designare o nominare i propri rappresentanti presso commissioni o organizzazioni locali, regionali, nazionali e internazionali;
- e) curare l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli iscritti, nonché dei collaboratori, praticanti o dipendenti, nei principali settori di attività, istituendo corsi, seminari, convegni ed

incontri di studio e fornendo loro tutti quei servizi ritenuti utili e opportuni per il migliore espletamento delle funzioni professionali e sociali; potrà inoltre curare, per il raggiungimento dello scopo di cui sopra, l'edizione di pubblicazioni anche periodiche su supporto cartaceo e/o magnetico a carattere tecnico, giuridico, tributario, finanziario, eco-nomico ed informatico e comunque di interesse professionale e/o sindacale;

- f) promuovere forme di assistenza e di previdenza a favore degli iscritti;
- g) svolgere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie per raggiungere la finalità, anche con la costituzione di unità organizzative e di attività di servizi; assumere partecipazioni in società, enti, associazioni, il cui scopo sociale sia affine o integri quello proprio.

## PARTE SECONDA STRUTTURA ASSOCIATIVA

### ART. 5 ADERENTI

#### 5.1 ISCRIZIONE

Premesso che l'ARCOL LOMBARDA si farà promotrice dell'istituzione di Delegazioni provinciali o Circostrizioni nel numero di una per ogni Ordine provinciale sul territori, all'ARCOL LOMBARDA possono aderire gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle singole province della Lombardia; essi sono impegnati all'osservanza del presente statuto e del Regolamento dell'eventuale Delegazione Provinciale o Circostrizionale di appartenenza, nonché al versamento della quota associativa annuale.

#### 5.2 SOSPENSIONE - RADIAZIONE

Il Consiglio Direttivo dovrà esaminare la posizione dell'associato che incorresse:

- a) nell'interdizione dai pubblici uffici;
- b) nel ricovero in un manicomio giudiziario, nel ricovero in una casa e di custodia, nell'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 c.p., comma 3 numeri 1, 2 e 3;
- c) nell'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) nei casi di morosità. È considerato moroso l'associato che non abbia versato la quota annuale entro il 30 Giugno;

e) nel caso di indegnità;

e) qualora abbia gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

La sospensione e la radiazione potrà essere applicata anche nei casi previsti dal codice penale.

Ogni decisione di sospensione o di radiazione potrà essere adottata previa audizione dell'interessato.

Nei casi di indegnità deve essere richiesto il parere, non vincolante, del Collegio dei Probiviri.

La sospensione e la radiazione fanno decadere automaticamente l'associato dalle eventuali cariche ricoperte dall'ambito dell'Associazione e dalle deleghe ricevute.

### 5.3 CESSAZIONE

La qualifica di associato cessa per:

a) la perdita del requisito prescritto per l'ammissione;

b) dimissioni, decesso;

c) oltre un anno di morosità nel versamento della quota associativa.

La cessazione viene deliberata o accertata dal Consiglio direttivo.

## ART. 6 CONVENZIONI

L'ARCOL LOMBARDA può stipulare convenzioni con associazioni sindacali di commercialisti o di esercenti altre libere professioni; il Consiglio direttivo potrà riconoscere agli iscritti delle Associazioni diritti, in tutto o in parte, uguali a quelli dei propri soci. Potrà anche stipulare convenzioni con analoghe strutture estere.

## ART. 7 ADESIONI

L'ARCOL LOMBARDA può aderire ad altre aggregazioni di associazioni sindacali di commercialisti o di esercenti altre libere professioni, sia in sede locale che in sede regionale e/o nazionale, che, a titolo esemplificato e non esaustivo, abbiano carattere associato, consortile, cooperativistico, federale o

confederale. Potrà anche aderire ad analoghe strutture estere.

## PARTE TERZA ORGANI

### ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ARCOL LOMBARDA:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Diretto;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) le Delegazioni Provinciali - Circoscrizionali;
- f) il Revisore Unico;
- g) il Collegio dei Probiviri.

### ART. 9 ASSEMBLEA

#### 9.1 FUNZIONI

Le funzioni dell'assemblea sono:

- a) stabilire gli indirizzi generali che devono essere seguiti per il raggiungimento delle finalità e l'assolvimento dei compiti previsti agli articoli 3 e 4;
- b) accertare l'attuazione degli indirizzi deliberati;
- c) approvare il rendiconto ed il preventivo patrimoniale, economico e finanziario e determinare la quota associativa;
- d) eleggere, tra gli iscritti dell'Associazione, i consiglieri previsti dall'art. 10.1 - b) e recepire la nomina dei consiglieri previsti dall'art. 10.1 - a);
- e) eleggere, il Revisore unico e i componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tutti dagli iscritti;
- f) commissariare, revocare o sciogliere le Delegazioni Provinciali o Circoscrizionali impossibilitate ad operare, non rappresentative e/o non operanti, previo parere non vincolante del Collegio dei

Probiviri;

- g) revocare il Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- i) nominare i/il liquidatore fissandone i poteri;
- j) deliberare in merito alla destinazione del patrimonio netto residuo di cui all'art. 13.1.

## 9.2 CONVOCAZIONE

L'assemblea viene convocata dal Presidente o dal Segretario Generale o, nei casi previsti dell'art. 16, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, mediante avviso da darsi a mezzo corrispondenza ordinaria, e-mail o fax che contenga l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione da inviarsi, almeno 5 giorni prima della data fissata, a tutti gli aderenti e alle Delegazioni Pro-vinciali o Circostrizionali.

Essa si riunisce in via ordinaria, preferibilmente:

- una, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, della relazione del Consiglio Direttivo e del rapporto del Collegio dei Revisori;
- una, entro il mese di Ottobre, per l'approvazione della relazione programmatica del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e la determinazione della quota associativa.

Si riunisce in via straordinaria quando sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta a mezzo raccomandata a.r. da un decimo degli associati di cui all'art. 5.1 o da almeno un terzo del numero delle Delegazioni Provinciali e Circostrizionali, o dal Revisore unico, o dal Collegio dei Probiviri. In questi ultimi casi i richiedenti preciseranno l'ordine del giorno e l'assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

## 9.3 COSTITUZIONE

All'assemblea partecipano tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

E' consentita la partecipazione per delega, con un massimo di 3 deleghe. La delega non può essere conferita ai Consiglieri, al Revisore unico. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente o da un'altra persona nominata dell'assemblea che

designa anche il segretario.

Essa è validamente costituita con la presenza un terzo degli iscritti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima.

Ogni proposta di modifica delle norme statuarie dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo. Per le modifiche alle norme statutarie l'assemblea di seconda convocazione sarà considerata valida con la presenza di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti, anche in seconda convocazione.

## ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### 10.1 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è costituito:

a) da un delegato eletto da ogni Delegazione Provinciale o Circostrizionale costituita;

Essi durano i carica un triennio e sono rieleggibili.

### 10.2 FUNZIONI

Le funzioni del Consiglio sono:

a) eleggere il Presidente;

b) eleggere, tra i propri componenti e su proposta del Presidente, un Vice Presidente il Segretario Generale ed il Tesoriere;

c) costituire Segreterie con specifiche funzioni;

d) eleggere, su proposta del Segretario Generale anche fra i non componenti, i Segretari delle Segreterie;

e) predisporre, il rendiconto economico e finanziario annuale ed il preventivo annuale, con la proposta di determinazione della quota associativa;

f) presentare all'assemblea il resoconto dell'attività attuata, secondo gli indirizzi deliberati, e la relazione programmatica;

g) accettare o respingere le adesioni come previsto dall'art. 5.1, previo accertamento dei re-quisiti

- richiesti; prendere atto del recesso o del decesso degli associati come previsto dagli art. 5.2 e 5.3;
- h) stabilire eventuali altre categorie di associati alle condizioni che riterrà necessarie ed opportune determinare, fissandone il contributo annuo;
  - i) stabilire il termine per il versamento della quota associativa al Tesoriere della Delegazione ed il termine entro il quale dette quote debbano essere trasferite al Tesoriere dell'ARCOL Lombarda;
  - j) decidere sia l'eventuale stipula delle convenzioni previste dall'art. 6 che le eventuali adesioni previste nell'art. 7;
  - k) nominare i componenti degli organismi previsti dagli statuti di corrispondenti organizzazioni locali, regionali, nazionali e internazionali a cui aderisce;
  - l) fornire al Comitato Esecutivo le direttive sull'attività da svolgere secondo gli indirizzi impartiti dall'assemblea;
  - m) attuare tutte le azioni che saranno ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 e lo svolgimento dei compiti di cui l'art. 4, secondo gli indirizzi deliberati dall'assemblea;
  - n) organizzare l'attività dell'Associazione attribuendo deleghe al Comitato Esecutivo, a singoli consiglieri, ai segretari e eventualmente anche persone estranee al consiglio;
  - o) deliberare proposte di modifiche statutarie anche in relazione a quanto previsto dall'art. 9.3;
  - p) istituire e sciogliere le Delegazioni, predisporre il regolamento e/o modificarlo;
  - q) autorizzare le Delegazioni ad assumere obbligazioni per qualsivoglia motivo, con l'assenso del Revisore unico.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza del Presidente per impedimento formalmente constatato dal Comitato Esecutivo, la rappresentanza sarà da quest'ultimo devoluta al Vice Presidente o al Segretario Generale.

### 10.3 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche fuori sede, su convocazione del Presidente o del Segretario Generale e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un



terzo dei suoi componenti o dal Revisore unico.

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta a mezzo lettera, e-mail o telefax spediti almeno 2 giorni prima della data fissata per la adunanza. In caso di particolare urgenza i termini di convocazione saranno ridotti a 24 ore. Alle riunioni partecipa il Revisore Unico e i Proibiviri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 4 consiglieri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie è richiesta la delibera favorevole del 50 % dei componenti del Consiglio.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare i consiglieri del Sindacato Nazionale di estrazione lombarda ed i segretari preposti alle diverse segreterie.

#### 10.4 DIMISSIONI - COOPTAZIONE - DECADENZA

Se uno o più consiglieri venissero a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla loro cooptazione. La sostituzione dei consiglieri di cui al punto 10.1 - a) dovrà avvenire su designazione della rispettiva delegazione Provinciale o Circostrizionale. In caso di mancata segnalazione nei termini richiesti il Consiglio procederà alla sostituzione senza alcun vincolo. Essi durano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte, nell'ambito di ogni esercizio, non intervengano alle adunanze senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

#### 10.5 VERBALE DEL CONSIGLIO

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale.

### ART. 11 IL COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere, formano il comitato con compiti sia esecutivi delle delibere del Consiglio Direttivo, che propositivi e referenti. In caso di particolare urgenza potrà assumere opportune iniziative, normalmente di competenza del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso per la ratifica.

Il Comitato Esecutivo delibera inoltre sulle materie delegate dal Consiglio Direttivo. Spetta al Comitato Esecutivo constatare l'assenza del Presidente per impedimento e la sua momentanea sostituzione con il vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo si riunisce informalmente su convocazione del Presidente o del Segretario Generale e delibera col voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

## ART. 12 LA SEGRETERIA GENERALE

E' l'organo a cui demandata la gestione operativa dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea ed in base delle delibere del Consiglio Direttivo.

La Segreteria Generale traccia i compiti e le funzioni delle diverse segreterie istituite dal Consiglio Direttivo. Ne coordina e verifica l'operatività.

I segretari preposti alle diverse Segreterie possono scegliersi dei collaboratori tra gli aderenti all'Associazione. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

Il Segretario Generale, ed i segretari addetti alle Segreterie, rappresentano l'Associazione nei confronti degli iscritti o dei terzi nell'ambito della deroga ricevuta e limitatamente agli specifici incarichi loro assegnati.

Le Segreterie decadono con la decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale potrà assumere anche la carica e le funzioni di Tesoriere.

## ART. 13 PATRIMONIO E BILANCIO

### 13.1 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ARCOL LOMBARDA è costituito con il contributo degli iscritti e con altri eventuali proventi. In caso di scioglimento dell'ARCOL LOMBARDA il patrimonio netto sarà destinato ad opere culturali riguardanti la professione del commercialista. La sua destinazione sarà decisa dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

## 13.2 TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e degli altri proventi e procede ai pagamenti nell'ambito delle direttive e su mandato del Consiglio. I pagamenti superiori all'importo stabilito dal Consiglio Direttivo saranno effettuati solo previa autorizzazione a firma dell'organo che ha deciso la spesa.

Provvede alla tenuta e alla conservazione dei libri contabili e della relativa documentazione, alla compilazione di rendiconti patrimoniali - economici - finanziari e alle formalità ed adempimenti fiscali con le periodicità richieste dalle normative vigenti e dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere potrà essere anche contemporaneamente Segretario Generale.

## 13.3 BILANCIO

Il Bilancio preventivo è composto da:

- a) preventivo finanziario di cassa;
- b) preventivo economico delle rendite e delle spese;
- c) relazione programmatica del Consiglio Direttivo.

Il Rendiconto è composto da:

- a) situazione patrimoniale di competenza;
- b) situazione economica delle rendite e delle spese;
- c) relazione consultiva del Consiglio Direttivo;
- d) rapporto del Revisore Unico.

Qualora venisse esercitata attività commerciale con contabilità separata, al preventivo e al rendiconto dovrà essere allegato il bilancio della stessa redatto secondo le disposizioni di legge in vigore.

I bilanci preventivi ed i rendiconti dovranno essere messi a disposizione del Revisore Unico almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I documenti, con il rapporto del Revisore, dovranno essere inviati a ciascuna delegazione almeno 7 giorni prima dell'assemblea.

ART. 14  
DELEGAZIONI PROVINCIALI - CIRCOSCRIZIONI

14.1 Le delegazioni Provinciali o Circoscrizionali potranno svolgere autonomamente, ma non in contrasto con le linee programmatiche fissate dal Consiglio Direttivo, attività in campo pro-vinciale o circoscrizionale attraverso l'adozione del regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento prevederà i compiti che dovranno essere svolti e perseguiti.

14.2 Il Regolamento potrà prevedere la nomina degli organismi interni della Delegazione Provinciale o Circoscrizionale determinandone i compiti e le funzioni.

14.3 Le Delegazioni Provinciali o Circoscrizionali dovranno, nel proprio ambito, procedere alla nomina di un membro del Consiglio Direttivo, così come previsto all'art. 10.1 - a) e alla loro eventuale sostituzione in caso di dimissioni o decadenza.

ART. 15  
IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore de Conti è nominato dall'assemblea tra gli iscritti all'Associazione. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Se durante detto periodo venisse a mancare il revisore dovrà essere convocata assemblea, la quale dovrà provvedere alla sostituzione.

Il Revisore Unico esplica la funzione di controllo vigilando sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. In particolare vigila sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze contabili, sorveglia sul rispetto sostanziale del bilancio preventivo.

Rilascia consenso, previo controllo delle finalità, all'assunzione delle obbligazioni che le Delegazioni volessero assumere per qualsivoglia motivo.

Il Revisore dovrà esaminare le risultanze contabili con cadenza trimestrale. Di ogni riunione dovrà essere redatto il verbale. Riferisce all'assemblea nel proprio rapporto al rendiconto.

ART. 16  
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da due membri effettivi nominati dall'assemblea tra gli iscritti all'Associazione per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Essi nominano il loro presidente. Se durante il periodo di carica venisse a mancare un membro occorrerà convocare l'assemblea, la quale dovrà provvedere a sostituirlo.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di derimere eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, del Regolamento, nonché le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere fra l'ARCOL LOMBARDA e gli associati e fra gli organi dell'ARCOL LOMBARDA. Esso decide in base di equità e giustizia e la decisione sarà insindacabile e inappellabile. Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere sulle accuse di indegnità rivolte ad uno iscritto.

Per controversie tra iscritti, relative all'applicazione dell'interpretazione del presente statuto, gli iscritti rinunciano esplicitamente ad adire l'Autorità Giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri che deciderà all'unanimità. Tale decisione sarà insindacabile ed inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri eserciterà un controllo morale sulla gestione dell'Associazione e ne riferirà, con propria relazione, all'assemblea chiamata ad approvare il rendiconto annuale. Il Collegio convoca inoltre l'assemblea ogni qualvolta gli organi competenti, all'uopo tenuti, non vi abbiano provveduto. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Tutti i componenti del Collegio potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### ART. 17

Qualora alla istituzione delle Delegazioni, così come previsto all'art. 2, si preferisse la costituzione di singole Associazioni locali, l'ARCOL LOMBARDA assumerà la veste di una FEDERAZIONE alla quale potranno aderire le ARCOL locali.

Conseguentemente:

- a) l'ARCOL locale avrà inserito nel proprio Statuto le Finalità ed i Compiti previsti dagli articoli 3 e 4 e avrà piena autonomia gestionale ispirata però alla guida politica impostata dal Consiglio Direttivo

della Federazione;

- b) gli iscritti dovranno aderire alle Associazioni locali con le modalità e le condizioni previste dall'art. 5;
- c) gli Organi delle Associazioni locali saranno integrati con l'inserimento dei Collegi di Revisori e Probiviri ed avranno il funzionamento previsto dagli articoli dal 9 al 13 del presente Statuto.
- d) gli Organi della Federazione si ridurranno al Consiglio Direttivo, costituito da due consiglieri scelti per ogni Sindacato locale, e dal Collegio dei Probiviri;
- e) il Consiglio della Federazione determinerà, per il proprio funzionamento, la quota a carico delle Associazioni locali;

ART. 18  
RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.